



Piazza Giovanni Foglia, 1
20089 Rozzano (MI)
Tel. 02 82.261 Fax 02 89200788
pec: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it

Comune
di Rozzano
Città Metropolitana
di Milano

ORDINANZA N. 17 DEL 19/03/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 50 C. 5 E 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000: ULTERIORI E SPECIFICHE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Il Sindaco

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- a seguito della diffusione sul territorio italiano del contagio da COVID 19 sono stati assunti diversi provvedimenti urgenti, in rapida successione, al fine di contenere l'emergenza sanitaria e contrastare l'epidemia;
- Visti:
 - la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il comma 2 dell'art. 1 del DPCM del 9.03.2020 di divieto di ogni forma di assembramento di persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Il DL n. 18 del 17/03/2020 “Cura Italia”;

CONSIDERATO

- che il D.P.C.M. 08/03/2020, all'art. 1 c. 1 lettera a) prevede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- che il D.P.C.M. 09/03/2020, all'art. 1 c. 2 vieta sull'intero territorio nazionale ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che la diffusione del virus è particolarmente invasiva e si sta diffondendo viepiù sul territorio comunale;
- che le precedenti ordinanze comunali nonché le disposizioni governative in materia hanno il prioritario obiettivo di evitare il formarsi di assembramenti di persone, nonché quello di evitare ogni occasione di contatto sociale e interpersonale che porterebbe ad un potenziale contagio, se non riconducibile a esigenze specifiche o a uno stato di necessità.

Verificato che le cogenti prescrizioni e le misure attuate al fine di attenersi alle disposizioni precauzionali impartite, oltre ai frequenti avvisi alla cittadinanza, non sono state, purtroppo, ad oggi sufficienti ad evitare assembramenti e spostamenti non autorizzati, causando atteggiamenti potenzialmente pericolosi per favorire la diffusione del contagio;

Ritenuto conseguentemente necessario attuare ogni ulteriore misura restrittiva, atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo alla esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento in coerenza con i succitati DPCM e DL;

Ritenuto pertanto di adottare le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al termine dell'emergenza sul territorio del Comune di Rozzano, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

- *divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020 ed esclusivamente quivi per tale finalità;*
- *divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;*
- *limitazione dell'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per il tempo strettamente necessario, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario dell'animale;*
- *approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare dei generi alimentari, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare per il tempo strettamente necessario a svolgere tale operazione;*

Valutato dunque di adottare per la tutela e la salvaguardia della salute di tutti i cittadini le seguenti misure precauzionali;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del Dlgs 267/2000

ORDINA

1. le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 valide fino al termine dell'emergenza sul territorio del Comune di Rozzano, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro:

a) divieto di stazionamento in tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree poste in prossimità degli esercizi commerciali adibiti alla vendita dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020 ed esclusivamente quivi per tale finalità;

b) divieto di utilizzo delle panchine ovunque collocate sull'intero territorio comunale;

c) limitazione dell'accesso alle aree cani con il limite di 2 persone per volta e per il tempo strettamente necessario, a condizione che venga utilizzata l'area cani posta nelle vicinanze dell'abitazione del proprietario dell'animale;

d) approvvigionamento dei prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal DPCM 11 marzo 2020, ed in particolare dei generi alimentari, esclusivamente a cura di un solo componente per nucleo familiare per il tempo strettamente necessario ad attendere a tale operazione;

2. che in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni sopra indicate verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 (cento/00), oltre alla denuncia penale ai sensi dell'art. 650 codice penale per violazione delle disposizioni di cui ai DPCM in data 8, 9, e 11 marzo 2020;

3. di dare indicazioni agli uffici comunali di predisporre quanto necessario per l'attuazione e la diffusione della presente ordinanza;

4. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, mediante tutti i canali di comunicazione dell'ente (sito istituzionale, social, avvisi pubblici).

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva, viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Rozzano e in home page sul sito istituzionale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – TAR, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del Provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefettura
- Polizia Locale
- Direzioni competenti del Comune di Rozzano
- Carabinieri del Comune di Rozzano
- AMA Rozzano spa

- Protezione civile
- Centro Operativo Comunale c/o la sede del Comune di Rozzano

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005